

REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1988

che fissa i coefficienti di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento sistematico degli acquisti di prodotti agricoli effettuati in regime d'intervento pubblico deve essere operato al momento stesso dell'acquisto; che, di conseguenza, la Commissione deve fissare il coefficiente di deprezzamento prima dell'inizio di ogni esercizio e che questa percentuale deve corrispondere al massimo, per ogni prodotto, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di smercio prevedibile;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione, al momento dell'acquisto, può limitare il deprezzamento ad una frazione della percentuale suddetta, frazione che non può essere inferiore al 70%; che appare opportuno fissare in base a questa disposizione coefficienti che gli organismi d'intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili dei prodotti per poter accertare gli importi del deprezzamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1° ottobre 1988 e il 30 settembre 1989, si procede a un deprezzamento equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili dei prodotti interessati.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati i coefficienti indicati nell'allegato.

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

(3) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.